



Modello di Organizzazione e Gestione (D.Lgs.n. 231/2001)

**Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del**

PARTE GENERALE

Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Sommario:

Organi amministrativi e di controllo.....	3
Premessa e Quadro normativo	3
1.La struttura Organizzativa	6
2.Controllo.....	7
3 Tipologia dei Reati.....	9
4.Mappatura dei Rischi e modalità Di Gestione.....	17
5.Destinatari del Modello.....	20
6.Comunicazione e informazione del Modello in Azienda	20
7. Formazione dei Destinatari del Modello	21
8. Sistema disciplinare.....	21
8.1 Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata	22
8.2 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale	22
8.3 Misure nei confronti dei ai fornitori, collaboratori esterni e consulenti	23
9.Organismo di Vigilanza: composizione, attività, flussi informativi e procedura di segnalazione	23
9.1 Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza:	25
9.2 Flussi Informativi dall’Odv	25

Organi amministrativi e di controllo

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Alberto Cilloni
Vice Presidente	Marco Fregni
Amministratore Delegato	Paolo Licciardello
Consiglieri	Matteo Bigarelli
	Mirco Capra
	Pierpio Cerfogli
	Tarcisio Fornaciari

Direttore Generale Guido Barbieri

Collegio sindacale

Presidente	Pier Paolo Ferrari
Sindaci effettivi	Grazia Marchesini
	Andrea Montanari
Sindaci Supplenti	Patrizia Passerini
	Antonella Bortolomasi

Società di revisione Deloitte SpA

Internal Audit Bper

Organismo di vigilanza legge 231

Presidente	Marco Fregni
Membro OdV	Francesco Vivona
Membro OdV	Vittorio Giustiniani

Premessa e Quadro normativo

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 - *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* - ha introdotto nell’ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti forniti di personalità giuridica e alle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi e, precisamente:

BPER Factor – Emilia Romagna Factor S.p.A. – Strada Maggiore 29 – 40125 Bologna (BO) – T. 051 6482111 – F. 051 6482199 – e-mail emilro@emilro.it [PEC: emilrofactor@legalmail.it](mailto:emilrofactor@legalmail.it) - Reg. Imprese e CF 02231420361 – P.IVA 04297210371 – Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari, art. 106 TUB, al n. 9 cod.mecc. 19432
Capitale Sociale Euro 36.393.940 i.v. – REA 0366365 – Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di BPER Banca S.p.A.
MOG – parte generale – Rev. 12/05/2017

a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett.a, D.lgs n.231/2001);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (art. 5, comma 1, lett.b, D.lgs.n.231/2001).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Le sanzioni previste sono pecuniarie ed interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di pubblicizzare beni e servizi).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art.4 D.lgs.n.231/2001).

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede un esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente sia in grado di dimostrare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "l'Organismo di Vigilanza");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

L'adozione ed efficace implementazione di un Modello (di cui alla precedente lettera a) assume rilevanza anche in relazione al caso previsto nell'art. 5, comma 1 lettera b) del decreto, rispetto al quale l'ente è responsabile se la commissione del reato "è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" posti a carico di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso.

Infatti, è espressamente previsto che non ricorre detta inosservanza "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7 D.lgs.n.231/2001).

Il Modello, tenuto conto della natura, della dimensione e del tipo di attività svolta, deve contenere (art.7) misure idonee a:

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In detto quadro normativo, Emilia Romagna Factor S.p.A. (nel seguito Emil-Ro) ha sentito l'esigenza di assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi e di monitorare costantemente la regolarità della gestione che deve essere coerente con le finalità perseguite ed estranea alla commissione dei reati previsti dal nostro ordinamento. Ciò al fine di tutelare l'immagine societaria e gli interessi dei soci.

Emil-Ro, visti i contenuti della normativa esaminata nel presente documento e tenuto conto della propria struttura e attività, è tenuta al rispetto di determinate norme comportamentali che derivano sia da generali principi deontologici che da specifiche disposizioni giuridiche in quanto intermediario finanziario soggetto a vigilanza Banca d'Italia.

Per tale motivo, Emil-Ro ha ritenuto opportuno procedere, pur essendo facoltativo, all'adozione di un **Modello di organizzazione e gestione**, come previsto dal D.Lgs. 231/01, accompagnato da un **Codice Etico**.

L'adozione del Modello da parte di Emil-Ro non comporta solo l'esenzione della responsabilità amministrativa stabilito dalla Legge ma consente di sensibilizzare coloro che operano per conto di Emil-Ro sull'importanza di conformarsi a comportamenti in linea con quanto imposto dalla vigente normativa ed ai principi deontologici ai quali Emil-Ro si ispira.

Il presente Modello è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di Emil-Ro con esplicita delibera.

In attuazione del presente Modello, con delibera in data 22 febbraio 2007 il Consiglio di Amministrazione di Emil-Ro ha costituito un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne, ove necessario, l'aggiornamento.

I compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono riepilogate a pag. 8 del presente documento.

Il Modello organizzativo della società è stato impostato nell'ottica di un'effettiva compatibilità con la struttura organizzativa ed è pertanto dotato di un'adeguata elasticità, per consentire un'efficiente integrazione con l'operatività corrente, subendo all'occorrenza le dovute modifiche.

In forza di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), cui la Capogruppo BPER è associata, ha emanato specifiche Linee Guida nel maggio del 2002, aggiornate nel febbraio del 2004 ed integrate con successive circolari, le quali sono state ritenute dal Ministero predetto idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Confindustria ha emanato specifiche Linee Guida nel marzo 2002 provvedendo poi ad aggiornarle più volte; l'ultimo aggiornamento è stato effettuato nel marzo 2014. Tali Linee Guida sono state ritenute dal Ministero di Giustizia idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

Il Modello della Società è stato predisposto ispirandosi alle Linee Guida redatte da ABI e da Confindustria.

Nella seduta del, il presente documento viene presentato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento sia della Parte Generale che della Parte Speciale del Modello avente ad oggetto l'indicazione dei singoli reati e delle diverse Funzioni, Direzioni, Uffici interessati alle varie ipotesi di reato e aggiornamento del Modello, nonché per l'approvazione dell'allegato elenco dei singoli reati.

1.La struttura Organizzativa

Per quanto concerne **struttura organizzativa**, compiti, poteri, responsabilità e sistema di autorizzazioni e deleghe, **si rinvia** alla "**Relazione sulla Struttura Organizzativa**" redatta ai fini ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, 6° , Ottobre 2002 (aggiornato nell'aprile 2012).

Emil-Ro ha effettuato una **mappatura** delle proprie aree di attività, individuando quelle maggiormente esposte al rischio di compimento dei reati previsti dal decreto, ed ha provveduto alla conseguente definizione di ruoli e procedure al fine di:

- ✓ rendere consapevoli coloro che lavorano per Emil-Ro sui rischi di commissione dei reati connessi allo svolgimento di particolari attività, nonché sulle conseguenze che i loro comportamenti possono rappresentare per l'immagine e la reputazione della società;
- ✓ ribadire che la società condanna fortemente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi etici affermati nel Codice etico e che cerca in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti.

2. Controllo

Il controllo su Emil-Ro è esercitato dall'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche OdV) istituito a tal fine.

L'Organismo di Vigilanza provvede a definire il proprio piano di lavoro **delegando gli aspetti operativi alla funzione di Internal Audit.**

L'Organismo di Vigilanza accerta lo svolgimento effettivo dei compiti sociali definiti nel Modello di organizzazione sopra descritto, nonché il rispetto delle normative vigenti.

In tal senso, l'Organismo di Vigilanza è munito dei poteri necessari per l'adeguamento del Modello di organizzazione e gestione e stabilisce altresì le procedure di controllo utili ai fini dell'attività di monitoraggio, aggiornamento e verifica del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è chiamato in particolare a svolgere le seguenti funzioni:

- ✓ vigilanza sulla reale efficacia ed effettività del Modello (in relazione anche alla struttura sociale), che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- ✓ verifica periodica dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e formulazione di eventuali proposte di aggiornamento;
- ✓ implementazione del necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Le funzioni elencate si traducono nello svolgimento delle seguenti attività:

1. Proporre iniziative di formazione e diffusione per far conoscere i contenuti del Modello organizzativo e del Codice etico;
2. Impostare procedure di svolgimento delle attività associative;
3. Verificare periodicamente l'aggiornamento della mappature delle attività a rischio;
4. Effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni potenzialmente a rischio di reato. E' fatto salvo il principio per cui per tali determinate operazioni l'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato con adeguata documentazione;
5. Raccogliere tutte le segnalazioni, anche informali o ufficiose, relative a violazioni o sospette violazioni del Modello, alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con le regole etiche di condotta promosse dalla Società e valutarle;
6. Condurre le indagini interne per l'accertamento di violazioni del presente Modello o del Codice etico;
7. Valutare le violazioni e deliberare gli eventuali provvedimenti;
8. Valutare la correttezza dell'operato degli incaricati aziendali dell'antiriciclaggio a norma del D. Lgs. 16 Novembre 2007 che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza deve assicurare continuità d'azione nello svolgimento della funzione di organo di controllo.

Periodicamente, con cadenza semestrale, l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto che evidenzia le attività di controllo svolte, le eventuali criticità del Modello e le proposte di modifica. Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, c'è l'onere di proporre al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche o integrazioni del Modello che si rendano necessarie. Nell'ambito del Modello associativo, il Collegio dei Revisori svolge, in tema di controllo, un ruolo fondamentale, stante la quasi esclusiva possibilità che i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 si realizzino nelle aree di attività che implicano la gestione di risorse finanziarie.

3 Tipologia dei Reati

Si fornisce di seguito schema delle fattispecie di reato previste, alla data di stesura e aggiornamento del presente Modello, dal D.lgs.231/01 ai fini della responsabilità amministrativa delle società (art.24 e ss.).

Si tratta di reati generali non connessi, se non in modo occasionale, allo svolgimento del ruolo istituzionale di Emil-Ro e per tale motivo non riconducibili a specifiche aree di attività.

Emil-Ro ha infatti rapporti con la Pubblica Amministrazione solo in veste di Debitore Ceduto – dunque molto limitati – restano rilevanti in particolare le altre forme di reato previste.

Questo comporta l'adozione di un Modello organizzativo generale che richiama i principi di correttezza e probità nei comportamenti dei soggetti, apicali e subordinati, che operano per la Società.

In conformità a quanto sopra espresso, la società fa espresso divieto ai soggetti per essa operanti di:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sotto elencate;
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ porre in essere situazioni di conflitto di interessi nei confronti della PA;
- ✓ porre in essere / tollerare situazioni in violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Reati previsti (gli articoli in rubrica sono riferiti al D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.):

art. 24 – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente

pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);

- Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
-
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

**art. 24-ter - Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla L. 15/07/2009 n. 94, art. 2, comma 29]**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)
- - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);- Fabbricazione senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. n. 895/67; art. 9 L. n. 497/74; art. 1 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 34 Reg. T.U.L.P.S.);
- Introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'Autorità (Art. 1 L. n. 895/67; art 9 L. n. 497/74; art. 28 T.U.L.P.S.);

- Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo (Art. 1 L. n. 895/67; art. 9 L. n. 497/74; art. 10 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.);
- Detenzione illegale a qualsiasi titolo (Art. 2 L. n. 895/67; art. 10 L. n. 497/74; art. 10 L. n. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.);
- Porto illegale (Artt. 4 e 7 L. n. 895/67; artt. 12 e 14 L. n. 497/74; art. 699 comma 2 c.p.).

Art. 25 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

art. 25-bis - Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

art. 25-ter - Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF) (l'art. 2623 c.c. è stato soppresso dalla L. 28/12/2005 n. 262, art. 34);;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.);
- Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).

art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c.p.);
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);-Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo [Libro II- Titolo I codice penale] (art. 302 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15)

-Repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999).

art. 25-*quater*.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

art. 25-*quinquies* - Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis*);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis*);
- Adescamento di minorenni (art.609-*undecies* c.p.)

art. 25-*sexies* - Reati di abuso di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)

art. 25-*septies* - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

art. 25 *octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art.648-*ter*.1 c.p.)

art. 25-*novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett *a-bis*), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 1, L. 633/1941:
 - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. *a*);
 - o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. *b*);
 - o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a*) e *b*) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. *c*);
 - o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. *d*);
 - o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. *e*);
 - o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*);
 - o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*);

- o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 2, L. 633/1941:
 - o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *a*);
 - o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*);
 - o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-*ter*, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*);
 - o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-*ter*, co. 1, L. 633/1941 (lett. *c*).
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, L. 633/1941).
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. 633/1941).

art. 25-*decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-*bis* c.p.).

art. 25-*undecies* - Reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 – bis c.p.);
- Reati in materia di inquinamento delle acque (art.137 D.Lgs. n.152/2006);
- Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art.452-*octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 D.Lgs.152/2006);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art.257 D.Lgs.152/2006);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 D.Lgs. n.152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art.259 D.Lgs.152/2006, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 D.Lgs.152/2006);
- Violazioni, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni (art.279, comma 5 D.Lgs.n.152/2006).
- Sanzioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis D.Lgs.152/2006);
- Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (artt. 1, 2 e 6 L. n.150/1992);
- Violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali (art. 3 – bis L. n.150/1992);
- Violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art.3 L. n.549/93);
- Violazioni della normativa di attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).

art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 22 co. 12 bis D.Lgs. 286/1998

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare da parte dei datori di lavoro (art. 2, Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012)

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

4. Mappatura dei Rischi e modalità Di Gestione

Sulla base della precedente analisi dei reati che i soggetti operanti per Emil-Ro possono porre in essere, autonomamente o in concorso con terzi, da cui è emerso che determinati reati difficilmente possono essere commessi nell'interesse e a vantaggio della società, Emil-Ro ha proceduto al compimento di una dettagliata analisi delle attività svolte e delle dinamiche operative ed all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi), intendendosi per queste ultime le aree di attività che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.

In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli organi sociali, rilevando che l'attività sociale è generalmente poco esposta alla commissione dei reati di specie in quanto non caratterizzata da frequenti contatti con la Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività in favore o per conto della PA o richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, presupposto fondamentale per la commissione dei reati di riferimento.

Tale analisi ha comunque evidenziato quali attività siano in maggior misura esposte alla commissione dei reati indicati dalla Legge.

Tale analisi viene periodicamente aggiornata.

Le macro-aree di attività individuate – e fermo quanto previsto dalla Parte Speciale - sono:

Procedura	Potenziali reati	Sistemi di Controllo Attivati
Affidamento Cedenti e Debitori	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 317 - 318 - 319 - 319bis - 319ter – 319 quater – 320 - 321 - 322 -322 bis Corruzione (il processo di affidamento potrebbe essere effettuato come contropartita di un processo corruttivo / concussivo finalizzato all'ottenimento di illeciti vantaggi per l'azienda) - Art. 25 sexies - Abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate/riservate connesse all'attività di erogazione del fido e in particolare quella di istruttoria) - Art. 2635-bis – istigazione alla corruzione tra privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Fattispecie regolate dal SCI (sistema di controlli interni) - attraverso la verifica a livelli differenziati delle singole operazioni – con funzioni separate di controllo - Codice Etico - Documento programmatico sicurezza - Poteri delegati
Utilizzo Affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 317 - 318 - 319 - 319bis - 319ter – 319quater -320 - 321 – 322 – 32 bis – Concussione – Corruzione - Art. 2635-bis – istigazione alla corruzione tra privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Fattispecie regolate dal SCI (sistema di controlli interni) - attraverso la verifica a livelli differenziati delle singole operazioni – con funzioni separate di controllo - Codice Etico
Controllo Posizioni Cedenti e Debitori	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 317 - 318 - 319 - 319bis - 319ter – 319quater -320 - 321 – 322 – 32 bis – Concussione – Corruzione - Art. 2635-bis – istigazione alla corruzione tra privati 	<ul style="list-style-type: none"> - Fattispecie regolate dal SCI (sistema di controlli interni) - attraverso la verifica a livelli differenziati delle singole operazioni – con funzioni separate di controllo - Mensilmente vengono portati all'attenzione del CdA le valutazioni di ogni posizione - Le valutazioni sulle posizioni critiche sono sottoposte alla Direzione Generale in tempo utile per il Consiglio e per eventuali osservazioni in merito (intervento di soggetti diversi nella valutazione). - Codice Etico
Amministrazione, contabilità & controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2621 - False comunicazioni sociali - Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate - Art. 2627 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 	<ul style="list-style-type: none"> - I processi sono coperti da prassi operative che riducono al minimo il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs.231. I Controlli sono presenti e spesso supportati

	<p>Art. 2625, comma 2 - Gestione dei rapporti con la società di revisione - impedito controllo</p> <p>Art. 2635 – corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635-bis – istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>da applicativi che garantiscono l'effettuazione degli stessi.</p> <p>Verifica periodica da parte dell'Alta Direzione della società delle voci di bilancio in sede di predisposizione del bilancio</p> <p>Certificazione annuale Società di revisione</p> <p>Verifiche Collegio Sindacale</p> <p>Codice Etico</p>
Gestione Risorse Umane	<p>Art. 317 - 318 - 319 - 319bis - 319ter – 319quater – 320 - 321 - 322 - 322 bis - Concussione e Corruzione (il processo di assunzione del personale potrebbe essere effettuato come contropartita di un processo corruttivo / concussivo finalizzato all'ottenimento di illeciti vantaggi</p> <p>Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato 3 e 10, L. n. 146/2006- Reati transnazionali: Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p> <p>Art. 640 - 2° comma - Truffa aggravata ai danni dello stato (mancato versamento imposte / contributi)</p> <p>art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>Art. 2635-bis – istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Il processo di assunzione del personale è direttamente presidiato dal Consiglio di Amministrazione per il tramite dell'Amministratore Delegato - che riferisce al CdA in merito ai criteri utilizzati. Il processo di selezione e assunzione è stato accentrato presso la Capogruppo.</p> <p>Richiesta documentazione al candidato per accertare la sua identità; richiesta del certificato dei carichi pendenti</p> <p>Codice Etico</p> <p>I Controlli sono presenti e formalizzati nel SCI - la competenza dell'Outsourcer e del Consulente del Lavoro garantisce ulteriormente la correttezza.</p>
Adempimenti normativi e di vigilanza	<p>False comunicazioni sociali art. 2621 c.p.</p> <p>Art. 173 bis TUF - Falso in prospetto</p> <p>Art. 2638 c.c - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Fattispecie regolate dal SCI (sistema di controlli interni) e dal DPS (Documento Programmatico Sicurezza)</p> <p>Controlli effettuati attraverso la verifica a livelli differenziati delle singole operazioni - con funzioni separate di controllo e gestione</p> <p>Funzione Compliance Internal Audit (Outsourcer)</p>
Information Technology	<p>- art. 640 ter – Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico;</p> <p>- art. 640 quinquies - Frode informatica del certificato di firma elettronica.</p>	<p>Comportamento regolato da SCI</p> <p>Attivazione Nuovo sistema operativo con politiche di riservatezza dei dati più stringente – integrata nel Documento Programmatico Sicurezza</p> <p>Attivazione procedura rilevazione operato Amministratori di Sistema come da disposizioni normative Garante Privacy – “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008</p> <p><i>IT Audit</i></p>
Altri servizi	<p>Art.2625 Custodia libri sociali - impedito controllo (Comportamento infedele dell'operatore)</p> <p>Art. 317 - 318 - 319 - 319bis - 319ter – 319quater - 320 - 321 - 322 – 32 bis - Concussione e Corruzione (Comunicazioni con Banca d'Italia)</p>	<p>Funzione delegata all' Outsourcer (Exprivia.)</p> <p>Codice Etico</p> <p>Le comunicazioni a Banca d'Italia sono trasmesse on-line, inoltre ogni comunicazione di qualunque genere, sia in entrata che in uscita, viene prontamente protocollata.</p>
Sicurezza sul lavoro	<p>Art. 25 septies -Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: Omicidio colposo – Lesioni personali colpose</p>	<p>Definizione “Documento valutazione rischi” D.Lgs 81/2008</p> <p>Attivazione iniziative di formazione personale</p> <p>Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</p> <p>Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</p>
Antiriciclaggio	<p>Art. 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p> <p>Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale, commessi indirettamente agevolando mediante finanziamenti i soggetti che commettono tali crimini</p> <p>Art. 648, 648-bis e 648-ter c.p. -Ricettazione – Riciclaggio – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio</p> <p>art. 270 associazione sovversiva</p> <p>art. 270 quater co1 – organizzazione di trasferimenti</p>	<p>Normativa antiriciclaggio (dalla raccolta documenti di identificazione soggetti alla segnalazione)/operazioni sospette all'uic a cura delle funzioni preposte della Capogruppo.</p> <p>Valutare la correttezza dell'operato degli incaricati aziendali dell'antiriciclaggio a norma D. Lgs. 16 Novembre 2007 che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio</p> <p>Responsabile Anticiclaggio accentrato presso la capogruppo</p> <p>Codice Etico</p> <p>Procedura informatica “Black List”</p>

	per finalità di terrorismo	SCI - Verifica operato da parte Internal - Audit
--	-----------------------------------	--

Le modalità di gestione del rischio da parte della società si sviluppano su più livelli. La prima attività di prevenzione al compimento dei reati nell'ambito associativo è collegata alla formazione e diffusione della conoscenza del Modello di organizzazione e gestione. Come già definito in precedenza, la gestione di tali attività è affidata all'Amministratore Delegato e potrà articolarsi nei seguenti punti:

- ✓ Informativa dell'esistenza del Modello e del Codice etico nella lettera di assunzione o di nomina.
- ✓ Presentazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico ai neo assunti o neo incaricati.
- ✓ Presentazione del sistema disciplinare applicato per il mancato rispetto del Modello.

Note interne di aggiornamento.

Dalla fase di diffusione della cultura sociale derivano per i soggetti operanti per Emil-Ro alcuni doveri. Essi devono segnalare all'Organismo di Vigilanza di Emil-Ro, anche informalmente e ufficiosamente, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello.

L' Organismo di Vigilanza deve inoltre essere informato di:

- ✓ tutti i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel decreto.
- ✓ richieste di assistenza legale da parte di soggetti operanti per Emil-Ro in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati nel decreto.
- ✓ provvedimenti disciplinari e sanzioni irrogate.

Passando da previsioni di livello generale a previsioni specifiche riferite alle aree di attività individuate, si rinvia a quanto previsto nei libri delle procedure e al Sistema dei Controlli Interni.

5. Destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza e alla relazione intrattenute con la Società, dai seguenti soggetti che sono definiti, ai fini del presente documento, “*Destinatari del Modello*”:

- Soci;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell’O.d.V.;
- Dipendenti (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti);
- Società di Revisione;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per la Società e sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

6. Comunicazione e informazione del Modello in Azienda

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i destinatari del Modello.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future dell’azienda.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello stesso. Il Modello è comunicato formalmente:

- a tutti i Dipendenti e Collaboratori mediante messa a disposizione in una cartella all’interno del server comune ovvero ove necessario su supporto cartaceo; la parte speciale del Modello e gli allegati sono veicolati in modo differenziato ai destinatari avendo cura della natura riservata di specifici protocolli di prevenzione e dei contenuti di alcuni documenti di normativa interna;
- ai Soci, tramite apposite campagne informative circa l’adozione del Modello da parte della Banca e la diffusione del Codice Etico;
- alla Società di Revisione e ai componenti dell’Organismo di Vigilanza.

I contratti con i soggetti esterni alla Società sopra indicati prevedono l’esplicito riferimento al rispetto dei principi e prescrizioni previste o richiamate dal Modello, con l’avvertenza che l’inosservanza delle regole o principi ivi contenuti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Il Modello, inoltre, è reso disponibile sul sito internet della Società, affinché sia portata a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattenga relazioni d’affari.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello.

7. Formazione dei Destinatari del Modello

Successivamente all'adozione del Modello, la formazione sui contenuti e sugli aggiornamenti del MOG è attuata su impulso dell'Organismo di Vigilanza che, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce annualmente il programma dei corsi di formazione, curando che questa sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei Destinatari.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per i Destinatari. Si precisa che nei confronti dei Soci e della Società di Revisione, la Società organizza, secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo del presente documento, una adeguata informazione affinché gli stessi siano a conoscenza che:

- la Società si è dotata di un Modello;
- gli stessi sono Destinatari di alcune prescrizioni ivi previste, tra cui il rispetto del Codice Etico;
- la violazione del Modello potrà comportare, nei loro confronti e secondo quanto stabilito nel MOG stesso, l'irrogazione di misure sanzionatorie.

Relativamente ai restanti Destinatari, sono organizzate attività formative:

- per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- per tutti i destinatari in occasione di variazioni significative del Modello;
- per ruolo e/o Unità Organizzativa, orientate sui protocolli di prevenzione (Mog parte speciale), da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti e collaboratori possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza; gli altri Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

I contenuti dei programmi di formazione, in occasione di variazioni rilevanti del MOG, sono di norma concordati con un soggetto terzo dotato di idonea professionalità. L'attività formativa è resa tracciabile.

8. Sistema disciplinare

Il presente Modello di organizzazione e gestione, oltre a definire specifici protocolli di esecuzione delle attività associative, vuole ribadire che la società condanna ogni comportamento illecito ovvero in contrasto con i principi contenuti nel Codice etico.

L'efficacia del Modello viene garantita, oltre che attraverso il controllo preventivo, introducendo il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso, e della normativa in esso richiamata, e del Codice etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale avvio di un procedimento penale e dall'esito dello stesso.

8.1 Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata

Esiste un regolamento associativo del personale che contempla un sistema disciplinare, compatibile con le previsioni dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 maggio 1970, n. 300) e del CCNL, reso noto ai dipendenti tramite affissione negli uffici sociali.

Per tale sistema disciplinare è stata prevista l'integrazione per tener conto delle previsioni del D.Lgs. 231/01.

“COMUNICAZIONE AL PERSONALE

...

In relazione a quanto previsto dal **decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001**, recante la disciplina della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, delle società e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera b), *i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali, del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico adottato dall'associazione – e nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare.”*

8.2 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

Nel verbale assembleare o consigliare attestante la nomina o nelle lettera di nomina – ovvero nell'integrazione di questi ultimi documenti – si esplicita la rilevanza dell'inadempimento nelle materie oggetto del D.Lgs. 231/01 ai fini di una anticipata (e giustificata) risoluzione del rapporto ovvero dell'adozione di altre possibili sanzioni. La validità di una siffatta clausola presuppone che si sia acquisito il consenso dell'interessato.

La clausola citata dovrà fare riferimento alla natura fiduciaria del rapporto ed alla estrema gravità delle violazioni in questione, la cui conseguenza, sul piano disciplinare, non può che essere quella di una anticipata (ed immediata) risoluzione del rapporto.

Verbale assembleare o consigliare:

“...

*Con riferimento al **Codice Etico, al Modello Organizzativo, ed al Sistema dei Controlli Interni** posti in essere da questa Società, del cui contenuto Ella, con la firma della presente, dichiara di essere a conoscenza, ad integrazione della lettera/contratto relativa alla Sua assunzione, Le comunichiamo che, se nello svolgimento delle Sue mansioni, in considerazione anche del rapporto fiduciario che La vincola all'Azienda, Ella si dovesse rendere colpevole di gravi inadempienze e/ o violazioni rispetto alla normativa oggetto del D.Lgs 231/01 sopra ricordato, saranno presi nei Sui confronti provvedimenti sanzionatori/patrimoniali proporzionati all' entità della mancanza commessa, non escludendo nei casi più gravi - tali cioè da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro - l'interruzione anticipata (e giustificata) del medesimo, con il conseguente licenziamento per giusta causa.*

Questo documento è parte integrante del nuovo sistema sanzionatorio e di identificazione di responsabilità per reati commessi dagli esponenti aziendali instaurato dall'Emilia Romagna Factor Spa in adeguamento alle linee guida di adesione al decreto legislativo N. 231/01.

“...”

8.3 Misure nei confronti dei ai fornitori, collaboratori esterni e consulenti

Ogni comportamento in contrasto con il presente Modello e con il Codice etico che può comportare la commissione degli illeciti sanzionati dal decreto 231/01 può determinare, secondo quanto previsto dalla specifica clausola sotto riportata inserita nel contratto o nella lettera di incarico, la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora tale comportamento comporti danni per Emil-Ro.

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (e successive modifiche) ha introdotto nell'ordinamento un nuovo sistema sanzionatorio, identificando forme di responsabilità amministrativa degli Enti, per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che all'interno della struttura aziendale rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione nonché da persone sottoposte alla vigilanza degli stessi.

“ ...

Con riferimento al Modello organizzativo di gestione, al Codice Etico ed al Sistema dei Controlli Interni posti in essere da questa Società, del cui contenuto Ella, con la firma della presente, dichiara di essere a conoscenza, ad integrazione della lettera/contratto relativa al Suo rapporto di collaborazione, Le comunichiamo che, se nello svolgimento delle Sue mansioni, in considerazione anche del rapporto fiduciario che La vincola all'Azienda, Ella si dovesse rendere colpevole di gravi inadempienze e/ o violazioni rispetto alla normativa oggetto del D.Lgs 231/01 sopra ricordato, saranno presi nei Sui confronti provvedimenti sanzionatori/patrimoniali proporzionati all' entità della mancanza commessa, non escludendo nei casi più gravi - tali cioè da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di collaborazione - l'interruzione anticipata (e giustificata) del medesimo.

Questo documento è parte integrante del nuovo sistema sanzionatorio e di identificazione di responsabilità per reati commessi dagli esponenti aziendali instaurato dall'Emilia Romagna Factor Spa in adeguamento alle linee guida di adesione al decreto legislativo N. 231/01.

...”

9.Organismo di Vigilanza: composizione, attività, flussi informativi e procedura di segnalazione

L'Organismo di Vigilanza è stato rinominato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, con delibera del cda del 28 aprile 2016, per il periodo 2016-2018. Lo stesso si configura come un organo collegiale, costituito da tre componenti come segue:

- un Presidente (Marco Fregni);
- due membri (Francesco Vivona e Vittorio Giustiniani), dotati di idonee competenze specialistiche, in particolare di natura giuridico / organizzativa, di cui uno esterno (Francesco Vivona)

La durata dell'Organismo è stata determinata sino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 (come specificato nel verbale del cda del 28 giugno 2016 che richiama la delibera di nomina).

Secondo quanto previsto nel Regolamento interno "Attività e funzioni dell'Organismo di vigilanza", tale Organismo vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello L. 231/01 e

ne cura l'aggiornamento. In particolare, i compiti dell'OdV, fermo restando quanto previsto nel Regolamento sopra citato (cfr. art. 1, Regolamento cit.), sono i seguenti:

- accertare l'identificazione, la mappatura e il monitoraggio dei rischi di commissione dei reati rilevanti ex. D.lgs n. 231/2001;
- rilevare l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti;
- sollecitare l'istituzione o la modifica dei protocolli di prevenzione quando necessario (carezza, inadeguatezza, modifica dell'organizzazione interna);
- verificare l'idoneità e l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali seguenti all'aggiornamento del Modello;
- rilevare l'osservanza delle procedure adottate per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti;
- richiedere attività formative differenziate per favorire la sensibilizzazione e lo sviluppo della conoscenza della normativa ex D.lgs n. 231/01; del Modello, nonché delle procedure di prevenzione adottate;
- promuovere e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e del Codice Etico;
- comunicare le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

Il personale dipendente, i Sindaci e gli Amministratori di EMILRO hanno l'obbligo di fornire all'OdV le informazioni che riguardano la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato.

La procedura di segnalazione all'OdV è regolata nel Regolamento "Attività e funzioni dell'Organismo di vigilanza", che in particolare prevede:

- le informazioni relative alle violazioni di cui sopra sono prontamente trasmesse dal segnalante all'OdV, per iscritto anche in forma anonima, o al Responsabile dell'Ufficio/Servizio che, a sua volta, informa direttamente l'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria, assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo all'Amministratore Delegato di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG;
- ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, quest'ultimo procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al CdA e al Collegio Sindacale;
- per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'OdV., il cui contatto può comunque avvenire con qualsiasi mezzo ;
- le segnalazioni sono conservate dall'OdV secondo le modalità previste dal Regolamento sopra citato.

L'OdV è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello.

9.1 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza:

Dipendenti, Sindaci e Amministratori hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV i flussi informativi di cui al Regolamento "Attività e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza". In particolare, ci si riferisce a:

- provvedimenti e notizie provenienti da Organi di Polizia giudiziaria o altre autorità relativi a indagini su reati ex D.lgs n. 231/01 che coinvolgano Emilro;
- richieste di assistenza legale di amministratori e sindaci o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati ex D.lgs n. 231/01;
- rapporti ordinari, come individuati dall'OdV, predisposti dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche;
- informazioni relative all'avvio/svolgimento/sanzioni irrogate di procedimenti disciplinari, nei casi di fatti con rilevanza ex D.lgs n. 231/01;
- informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi;
- sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato da EMILRO, e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

Fermo restando quanto stabilito nel presente Documento in materia di poteri di accertamento e indagine dell'OdV, questo, ove lo ritenga necessario, propone al CdA modifiche ed integrazioni all'elenco di flussi informativi di cui al comma 2 del presente articolo.

L'OdV determina le modalità e le cadenze temporali di trasmissione delle informazioni e/o delle documentazioni di cui al presente articolo.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'OdV sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Regolamento "Attività e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza".

9.2 Flussi Informativi dall'OdV

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello con continuità all'Amministratore Delegato e con apposita relazione semestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, secondo quanto previsto al Regolamento "Attività e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza", l'OdV riferisce in relazione a:

- attuazione del Modello: con continuità all'Amministratore Delegato e semestralmente al CdA e al Collegio Sindacale;
- aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- violazioni del Modello: con continuità all'Amministratore Delegato e tempestivamente al CdA e al Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D. Lgs 231/01.

L'OdV può essere interpellato in qualsiasi momento dal CdA e/o dal Collegio Sindacale; lo stesso può presentare al CdA o al Collegio Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.